

## REGOLAMENTO SU GETTONI, RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

nella seduta del ... con delibera n. ...)

- vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e, in particolare, l'art. 9, comma 3;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi adotta il seguente regolamento:

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 -	OGGETTO.....	PAG.	2
ARTICOLO 2 -	GETTONI.....	PAG.	2
ARTICOLO 3 -	RIMBORSO SPESE.....	PAG.	2
ARTICOLO 4 -	INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE.....	PAG.	3
ARTICOLO 5 -	COPERTURA ASSICURATIVA.....	PAG.	4
ARTICOLO 6 -	ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI .....	PAG.	4

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione:
  - a) dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri dell'Ordine Nazionale dei Biologi (di seguito "ONB");
  - b) del rimborso spese da riconoscere a Consiglieri, delegati e consulenti dell'ONB;
  - c) delle indennità di carica e di funzione spettanti ai Consiglieri dell'ONB.

## **ARTICOLO 2**

### **GETTONI**

1. I Consiglieri dell'ONB hanno diritto a un gettone per ogni riunione del Consiglio alla quale partecipino, ovvero per trasferte svolte in rappresentanza dell'ONB o, più in generale, per lo svolgimento di attività istituzionali in favore dell'ONB.
2. Il gettone per la partecipazione alle riunioni del Consiglio è quantificato nella misura di € 300,00 (trecento/00), oltre oneri di legge.
3. Il gettone per trasferte svolte in rappresentanza dell'ONB o, più in generale, per lo svolgimento di attività istituzionali in favore dell'ONB è quantificato nella misura di € 200,00 (duecento/00), oltre oneri di legge.
4. Il riconoscimento del gettone per le attività di cui al comma 3 è subordinato alla presentazione di una motivata richiesta preventiva al Presidente dell'ONB, al quale compete il rilascio della relativa autorizzazione anche tramite un visto da apporre in calce alla richiesta stessa.
5. Non possono, di norma, essere autorizzate, salvi casi particolari da motivare in maniera dettagliata, più di cinque trasferte mensili.

## **ARTICOLO 3**

### **RIMBORSO SPESE**

1. Il rimborso delle spese sostenute, nei limiti e con le modalità di cui ai commi successivi, è dovuto ai Consiglieri dell'ONB per le attività di cui all'articolo 2, nonché a delegati e consulenti dell'ONB per lo svolgimento dei mandati loro conferiti.
2. Sono rimborsabili le spese sostenute per:
  - a) vitto, nella misura massima di € 40,00 (quaranta/00) a pasto;
  - b) alloggio, nella misura massima di € 120,00 (centoventi/00) a pernottamento;

c) trasferta, in misura corrispondente al costo dei titoli acquistati per il raggiungimento del luogo in cui svolgere l'attività per conto dell'ONB ovvero al rimborso per l'eventuale noleggio di un'autovettura; l'utilizzo di un proprio mezzo di spostamento è consentito quando quello di altro mezzo non risulti agevole o sia diseconomico. In questi casi nella richiesta di rimborso dovranno essere indicate le ragioni che hanno giustificato l'utilizzo del proprio mezzo. Il rimborso, in questo caso, è parametrato al controvalore del titolo di viaggio più conveniente per la copertura della tratta.

2. Per le trasferte nella regione di residenza non è riconosciuto il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera b).

3. I Consiglieri, i delegati e i consulenti dell'ONB, soggetti IVA, hanno l'obbligo di addebitare i rimborsi in fattura.

4. Il rimborso delle spese di trasferta è subordinato allo svolgimento di attività espressamente autorizzate e/o richieste dal Presidente o, nel caso dei consulenti, dagli uffici su indicazione del Presidente.

5. Il Presidente può autorizzare spese di rappresentanza nei limiti necessari alla dignità e al prestigio dell'ONB. Nel caso in cui tali spese includessero ospitalità, in senso ampio, sarà necessario indicare, salvo il rispetto della privacy, i nominativi degli ospiti.

#### **ARTICOLO 4**

##### **INDENNITÀ DI CARICA E DI FUNZIONE**

1. Ai Consiglieri è dovuta un'indennità di carica pari a € 3.000,00 (tremila/00) mensili, oltre oneri di legge.

2. Oltre alle indennità di cui al comma 1, ai Consiglieri sono dovute le seguenti indennità di funzione:

a) per il Presidente, € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) mensili, oltre oneri di legge;

b) per il Tesoriere, € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mensili, oltre oneri di legge;

c) per il Vicepresidente, € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, oltre oneri di legge;

d) per il Segretario, € 1.500,00 (millecinquecento/00) mensili, oltre oneri di legge.

## **ARTICOLO 5**

### **COPERTURA ASSICURATIVA**

1. L'ONB è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, contro i danni eventualmente subiti dai Consiglieri, dai delegati e dai consulenti in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 6**

### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito dell'ONB.
2. A partire da tale data è abrogata ogni precedente Regolamento adottato dall'ONB in materia.